

CITTA' DI RAGUSA
ASSESSORATO ALLA SANITA'

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI ANIMALI

ORDINANZA A TUTELA DEGLI ANIMALI E DELL'AMBIENTE

N. 115/01 DEL 28-6-01 N.C.S

IL SINDACO

- Vista la legge n. 281\91;
- Vista la legge regionale n.15\2000;
- Vista la legge regionale n.7\92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato quanto emerso in occasione della riunione del 6-4-01, indetta dall'Assessorato comunale alla Sanità con le Associazioni animaliste e il competente servizio veterinario dell'ASL n.7 di Ragusa;
- Visto il parere espresso il 16-5-2001 con nota n. 1222\C dal servizio veterinario dell'ASL n.7 di Ragusa;

DISPONE

1. Disposizioni generali.

- 1.1 Il Comune di Ragusa nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro di un più corretto rapporto uomo-animale-ambiente, assume la tutela degli animali come finalità pubblica.
- 1.2 La presente ordinanza disciplina gli interventi e le azioni di tutela degli animali, allo scopo di garantirne le corrette condizioni di vita, evitando danni all'ambiente e alle specie che in esso vivono, e in particolare favorisce il controllo e la riduzione del fenomeno del randagismo.
- 1.3 La presente ordinanza si applica agli:
 - animali domestici e di affezione in genere qui intesi come quelli che usualmente convivono con l'uomo;
 - animali urbani, intesi come quelli domestici ormai randagizzati o selvatici formanti per lo più colonie fisse nelle quali vivono o si sono acclimatati (gatti, piccioni, ecc...)
 - animali in cattività come quelli esotici o selvatici tenuti in cattività;
 - animali oggetto di trasporto, qualunque sia l'origine o la destinazione purchè in transito sul territorio del Comune di Ragusa,
 - sono esclusi gli animali produttori di alimenti

2. Diritti degli animali e obblighi dei proprietari.

- 2.1 E' posto divieto a chiunque di causare ogni tipo di sofferenza fisica e psicologica, catturare, abbandonare, uccidere gli animali oggetto di questa ordinanza.

le



- 2.2 Le uniche eccezioni alla presente regola generale sono costituite dagli addetti al servizio di cattura del Comune o privati convenzionati con esso i quali possono effettuare catture nei seguenti casi:
- In ordine ai casi previsti dalla legge n. 281\91 e dalla legge regionale del 3-7-2000 n.15 e dagli artt. 84, 86, 87 e 91 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320;
 - In attuazione delle campagne di sterilizzazione;
 - Dette catture devono essere effettuate con metodologie tali da non infliggere sofferenza all'animale oggetto della cattura e con la collaborazione delle associazioni protezionistiche della città;
- 2.3 E' fatto divieto di possedere, detenere, ospitare, commerciare o custodire a qualunque titolo e anche in modo temporaneo:
- animali appartenenti a specie comprese nell'elenco di quelle in via di estinzione;
 - animali pericolosi perché appartenenti a specie considerate "feroci" oppure dotati di apparati veleniferi. Il presente divieto si estende particolarmente anche ai cuccioli o comunque agli esemplari immaturi delle specie suindicate.
- 2.4 I proprietari o detentori a qualunque titolo di animali esotici sono tenuti a denunciarli alla Prefettura ai fini delle opportune misure per la salvaguardia della salute e della incolumità pubblica e per il benessere dell'animale.
- 2.5 I proprietari o detentori di animali domestici o di affezione sono tenuti a :
- Offrire agli stessi idonee condizioni di vita, secondo le esigenze naturali e acquisite della specie;
 - Fornire cibo e bevande a sufficienza e secondo le loro esigenze alimentari e igieniche e nel rispetto dei parametri scientifici in uso;
 - Fornire spazi coperti di dimensioni idonee e che abbiano caratteristiche imprescindibili quali una sufficiente luminosità e condizioni igienico-sanitarie soddisfacenti. In particolare, nel caso dovesse vivere all'aperto, ciascun animale deve poter disporre di una propria cuccia abitabile o di locale aperto in buono stato d'igiene e conservazione;
 - Fornire un'adeguata assistenza medico-veterinaria;
 - Fornire un'adeguata cura e rispetto per la cosa pubblica, pulendo ed eliminando le deiezioni eventualmente avvenute in luogo pubblico. I sacchetti contenenti le deiezioni vanno gettati nei contenitori per R.S.U.
- 2.6 Nel caso di cani tenuti alla catena, questa dovrà avere:
- Una lunghezza non inferiore a mt.3 collegata con apposito anello a un cavo aereo avente una lunghezza minima di mt.5 e steso ad una altezza massima da terra di mt.1 assicurando una superficie di almeno mq.15
- E' posto divieto di tenere gatti alla catena o legati in qualsiasi altro modo.*
- 2.7 Nel caso di cani e gatti ^{non} custoditi in luogo delimitato, questo dovrà avere:
- Una superficie di base inferiore a mq. 12 e ogni recinto non potrà contenere più di 2 animali più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni animale in più comporterà un aumento minimo di mq. 6 nella predetta superficie. Ciascun animale deve essere comunque liberato, sotto controllo, almeno una volta al giorno.
 - Le dimensioni di cui sopra non si applicano ai canili sanitari e ai rifugi.
- 2.8 Le presenti norme valgono anche per gli uccelli da gabbia e da voliera che, in relazione alla specie e alle dimensioni, dovranno avere a disposizione volumi e spazi adeguati al volo; così per i pesci tropicali e non, d'acqua dolce o salata, ospitati in acquari adeguati per dimensioni, forma, temperatura, ossigenazione, ambientazione e pH. La dimensione minima della stabulazione permanente deve ritenersi pari a 50 volte il volume degli animali.
- 2.9 Coloro che detengono o sono proprietari di animali domestici di affezione a scopo di commercio devono assicurare apposite stabulazioni ponendo cura che il numero degli animali non sia tale da creare condizioni di vita non idonee per il completo benessere animale. Devono inoltre garantire



igiene e assistenza medico-veterinaria efficace. E' posto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi a scopo commerciale, animali vivi ad esclusione degli acquari. E' vietato offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincita o omaggio a scopo pubblicitario.

Coloro che detengono animali a scopo di allevamento, pensionamento o di rifugio devono provvedere a tutte le condizioni per un soggiorno che assicuri il benessere animale (per i cani vedasi il punto 2.5), l'igiene e garantire assistenza medico-veterinaria efficace.

2.10 Nel caso si rendessero necessarie limitazioni temporanee (48 ore) della libertà per esigenze di sicurezza, di commercio, di igiene o di zootecnia, queste devono essere attuate in modo che l'animale non abbia a subire alcuna sofferenza; in particolare, la stabulazione dell'animale dovrà avvenire entro spazi idonei, coperti, atti alla deambulazione minima e alla facile pulizia ai fini di una completa igienicità dell'ambiente; lo spazio sufficiente è da ritenersi quello pari al triplo delle misure dell'animale, in larghezza, lunghezza e altezza.

2.11 Coloro che detengono o sono proprietari di animali domestici o di affezione non possono abbandonare i medesimi pena l'immediata applicazione dell'art. 727 del Codice Penale come sostituito dalla Legge n. 473\93. Si invitano i cittadini a intervenire segnalando l'abbandono al Sindaco o direttamente alla magistratura al fine di reprimere incivili comportamenti.

2.12 Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono riuscire a proteggere gli animali da intemperie o lesioni e fornire un ambiente adeguato per temperatura, umidità, ventilazione, ossigenazione. Per i trasporti internazionali si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n.624\1982 emanato in attuazione della direttiva CEE n.77\489 in materia di protezione degli animali.

E' fatto divieto di condurre a seguito di mezzi di locomozione, siano essi automobili, motocicli, autocarri, etc... animali di qualsiasi specie, in particolare modo cani e cavalli.

2.13 E' fatto divieto assoluto di accattonaggio con l'uso di animali o con la presenza di cuccioli.

3 Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

3.1 E' fatto divieto assoluto, tranne nei casi previsti dalla legge, di svolgere sul territorio del Comune l'attività di sperimentazione sugli animali, tranne quanto previsto dal D.L vo n. 116\92. E' parimenti vietata la detenzione a qualunque titolo di animali destinati alle attività di cui sopra, ancorchè detta attività non si svolga sul territorio comunale.

4 Iniziative a favore degli animali.

4.1 E' ammesso il trasporto degli animali d'affezione, purchè non pericolosi, sui mezzi pubblici.

4.2 Le mense comunali devono offrire la possibilità di menù vegetariani.

4.3 Viene auspicata presso le locali strutture alberghiere e di ristoro, l'ospitalità anche per i cani, con eventuale realizzazione di apposite strutture.

4.4 Vengono istituiti, per i dipendenti della Polizia Municipale e gli operatori zoofili volontari, (soci di associazioni protezionistiche) corsi di aggiornamento sulle vigenti norme a tutela degli animali, cui spetta, tra l'altro, il compito di vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

4.5 Vengono promosse campagne annuali di sensibilizzazione a tutela degli animali e della pubblica igiene, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche della città.

5 Sanzioni amministrative

- 5.1 Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli del presente provvedimento si rinvia a quanto previsto dall'art.727 del C.P. come sostituito dalla legge n.473\93 e dalle leggi vigenti in materia.
- 5.2 Qualora la constatazione della violazione sia effettuata da operatori zoofili volontari costoro si avvarranno sempre della presenza degli operatori di Polizia Municipale i quali proseguiranno con l'accertamento della violazione stessa e l'applicazione delle sanzioni secondo le norme procedurali in vigore.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'
(Rag. Emanuele Dipasquale)



IL SINDACO
(Avv. Domenico Arezzo)

by